



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS

Riunione del 17/09/2026

FATTO

Con ricorso del 9 febbraio 2026 (preceduto da reclamo del 16 gennaio 2026) il ricorrente riferisce di aver acquistato una polizza per la protezione della persona e della famiglia e che, in fase di collocamento della stessa, non gli sarebbero state fornite adeguate informazioni in ordine alla previsione di un meccanismo di incremento automatico del premio ed all'esistenza di un vincolo di durata minima quinquennale. Deduce, altresì, di non aver ricevuto le condizioni contrattuali complete. Sulla scorta di tali carenze, poi, il ricorrente lamenta l'illegittima applicazione da parte dell'impresa dell'aumento del premio in assenza di un congruo preavviso scritto sottolineando, altresì, di non aver ricevuto un'adeguata illustrazione dei criteri e dei parametri di indicizzazione, risultanti unicamente dalle condizioni generali di natura tecnica. Da ultimo, il ricorrente deduce di non aver ricevuto, neppure in sede di riscontro al reclamo, una spiegazione comprensibile dei criteri di adeguamento del premio prospettando, conseguentemente, una violazione degli obblighi di trasparenza, correttezza informativa e chiarezza imposti dalla normativa IVASS. Domanda, quindi, in via principale, che l'impresa fornisca *“una dettagliata spiegazione scritta dei criteri di aumento del premio, con puntuale indicazione delle clausole applicate”* e che sia chiarito *“se e come tali clausole siano state evidenziate in sede di offerta e nel simplo di polizza e perché non sia stato inviato un preavviso specifico prima dell'adeguamento”*. In via subordinata, avuto riguardo alla dedotta carenza di trasparenza nella fase informativa, alla



mancata adeguata illustrazione del vincolo poliennale e al disallineamento rispetto alle esigenze dichiarate dal contraente (premio costante e libertà di recesso), chiede la risoluzione anticipata del contratto senza applicazione di penali, con restituzione del premio non goduto, ovvero l'adozione di ogni diverso provvedimento ritenuto equo dall'AAS, ivi inclusa la disapplicazione o rimodulazione della clausola di adeguamento, il ripristino del premio originario ovvero il riconoscimento della facoltà di recesso immediato.

In sede di controdeduzioni, l'impresa rappresenta che il ricorrente aveva sottoscritto in data 8 luglio 2024 la polizza assicurativa per la protezione della persona con effetto dalle ore 24:00 della medesima data e scadenza fissata all'8 luglio 2034, beneficiando di una riduzione del premio pari al 5% ai sensi della Legge n. 99/2009, come espressamente indicato nel frontespizio di polizza. Espone inoltre che, con reclamo del 16 gennaio 2026, il ricorrente ha lamentato un presunto aumento ingiustificato del premio, asseritamente applicato dopo soli sei mesi dalla stipula, nonché l'assenza di un'adeguata informativa precontrattuale in ordine alla clausola di adeguamento e al vincolo di durata minima quinquennale, chiedendo, per l'effetto, il ripristino del premio originario ovvero, in via subordinata, la risoluzione anticipata del contratto senza penalità. Riferisce che, con comunicazione del 9 febbraio 2026, l'impresa ha respinto integralmente tali richieste, evidenziando la piena legittimità del proprio operato in quanto conforme alle pattuizioni contrattuali, debitamente portate a conoscenza del contraente e da questi accettate. In punto di diritto, l'impresa eccepisce l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto integrale. In particolare, con riferimento alla clausola di adeguamento del premio, contesta la prospettata carenza di trasparenza, evidenziando che tale meccanismo risulti espressamente previsto tanto nelle Condizioni Generali di Assicurazione quanto nel set informativo e che risulti inoltre richiamato nel documento di sintesi di polizza sottoscritto dal ricorrente. Deduce, pertanto, l'insussistenza di violazioni degli obblighi informativi avendo fornito un'informativa chiara e documentata in fase precontrattuale, tenendo conto anche della qualifica professionale di avvocato di parte ricorrente. Rileva, inoltre, l'erroneità fattuale della doglianza relativa all'aumento del premio, precisando che l'adeguamento è previsto con cadenza annuale e che, nel caso di specie, non è stato applicato alcun incremento dopo sei mesi dalla stipula. Quanto al vincolo di durata quinquennale, l'impresa ne afferma la piena legittimità e conoscibilità, risultando espressamente indicato nel frontespizio di polizza e correlato al beneficio economico dello sconto del 5% ex Legge n. 99/2009. Evidenzia, altresì, che il ricorrente ha specificamente approvato per iscritto le relative clausole ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., invocando i principi di buona fede contrattuale e il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di contratti poliennali. In generale, dunque, l'impresa sostiene di aver operato nel rispetto degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, contestando la presunta mancata consegna delle condizioni contrattuali e rilevando l'insussistenza di un obbligo di specifico preavviso in presenza di clausole contrattuali chiare e previamente accettate. Conclude, pertanto, che le richieste del ricorrente si pongono in contrasto con le pattuizioni validamente intercorse tra le parti e risultano, per l'effetto, giuridicamente infondate.

In sede di repliche, il ricorrente torna a dedurre l'incompletezza e l'inadeguatezza dell'informativa resa in fase precontrattuale, evidenziando che il processo di formazione del



consenso si è sviluppato mediante l'invio di due distinti preventivi da parte dell'agente intermediario, rispettivamente in data 4 giugno 2024 e 13 giugno 2024. Riferisce che, in tali documenti, non risultava in alcun modo menzionata la clausola di adeguamento/indicizzazione del premio, né i relativi criteri di calcolo, né il vincolo di durata poliennale e neppure, da ultimo, la limitazione all'esercizio del recesso prima del quinquennio o della scadenza contrattuale. Evidenzia, al riguardo, che l'unico elemento riportato nei preventivi era l'indicazione di uno "sconto poliennalità" del 5%, rappresentato come mero vantaggio economico, senza alcuna esplicitazione del correlato vincolo contrattuale. Secondo il ricorrente, tale carenza informativa avrebbe inciso in modo significativo sulla trasparenza dell'offerta, impedendogli una valutazione consapevole dell'operazione negoziale e inducendolo a prestare il consenso senza piena cognizione degli elementi essenziali del contratto. Rileva, quindi, che le controdeduzioni dell'impresa non prendono posizione su tali profili, omettendo ogni riferimento alla documentazione precontrattuale e, dunque, confermando, a suo dire, l'incompletezza dell'informativa resa nella fase genetica del rapporto. In secondo luogo, il ricorrente deduce l'inadeguatezza dell'informativa precontrattuale con specifico riguardo alla clausola di adeguamento del premio, sostenendo che la mera presenza della stessa nella scheda riepilogativa di polizza non sia idonea a integrare il corretto adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore, che impongono una rappresentazione chiara, completa e comprensibile del meccanismo e del suo impatto economico. In particolare, evidenzia che la clausola si limiti ad un rinvio generico alle condizioni di assicurazione, senza indicare i criteri di calcolo, l'indice di riferimento, la frequenza e le modalità applicative dell'adeguamento, con conseguente indeterminatezza *ex ante* del costo complessivo della polizza e violazione dei principi di trasparenza sostanziale. A sostegno di tale assunto, il ricorrente rappresenta di aver appreso dell'avvenuto adeguamento del premio solo a distanza di mesi dalla sua applicazione, in occasione della consultazione dell'estratto conto bancario, in assenza di qualsivoglia comunicazione preventiva o successiva da parte della impresa. Tale circostanza, a suo dire, confermerebbe la concreta opacità del meccanismo e l'impossibilità di prevederne o monitorarne l'applicazione. Evidenzia, altresì, che l'incremento applicato non sia stato accompagnato da alcuna indicazione circa i criteri di calcolo o la composizione dell'aumento, impedendo di distinguere le diverse componenti (indicizzazione, età dell'assicurato, ecc.) e aggravando ulteriormente il difetto di trasparenza. Infine, deduce che le carenze informative riscontrate hanno inciso sulla formazione del consenso contrattuale, impedendogli di valutare consapevolmente elementi essenziali quali il costo nel tempo della copertura e il vincolo di durata, con conseguente vizio del consenso e invalidità delle clausole contestate. Ulteriormente, il ricorrente contesta l'adeguatezza dell'informativa precontrattuale anche con riferimento al vincolo di durata poliennale deducendo che, sebbene tali clausole risultino formalmente presenti nel documento contrattuale e oggetto di specifica approvazione, esse non sarebbero state previamente illustrate in modo chiaro e comprensibile nella fase di formazione del consenso. Evidenzia, in particolare, che i preventivi trasmessi in fase precontrattuale non recavano alcuna indicazione circa l'esistenza del vincolo di durata né delle connesse limitazioni al recesso anticipato, con conseguente carenza informativa su un elemento essenziale del rapporto. Sul punto, inoltre, il ricorrente sostiene che la mera sottoscrizione delle clausole,



anche ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., non sia idonea a sanare tale deficit informativo derivante dal mancato assolvimento degli obblighi informativi da parte dell'intermediario. Contesta, altresì, la valenza probatoria del documento di "coerenza del prodotto", qualificandolo come dichiarazione standardizzata e meramente ricognitiva, priva di elementi idonei a dimostrare che sia stata effettivamente resa un'informativa concreta, dettagliata e comprensibile circa il vincolo di durata e le sue implicazioni economico-giuridiche. Infine, il ricorrente contesta la conformità dell'operato dell'impresa ai principi di correttezza e trasparenza con riferimento alla mancata comunicazione dell'adeguamento del premio, rilevando che la questione non attiene tanto all'esistenza di un obbligo formale di preavviso, quanto alla complessiva adeguatezza del comportamento informativo dell'intermediario. Evidenzia, in particolare, che: (i) i preventivi precontrattuali non contenevano alcuna illustrazione del meccanismo di adeguamento; (ii) non è stata inviata alcuna comunicazione né preventiva né successiva all'applicazione dell'aumento; (iii) l'adeguamento è stato conosciuto solo tardivamente, a seguito della consultazione dell'estratto conto. Secondo il ricorrente, tali elementi, considerati unitariamente, integrano una condotta non conforme agli standard di diligenza e trasparenza richiesti dalla normativa di settore. Quanto, poi, al preteso adempimento degli obblighi informativi in sede successiva al reclamo, il ricorrente deduce che le iniziative assunte dall'impresa non sono idonee a sanare eventuali carenze della fase precontrattuale, non potendo l'informativa essere utilmente resa in un momento successivo alla conclusione del contratto. Rileva, inoltre, che l'incontro con l'agenzia si sarebbe limitato a una mera riproposizione delle clausole contrattuali, senza fornire chiarimenti concreti sui criteri tecnici di calcolo dell'adeguamento e sulle implicazioni del vincolo di durata, con conseguente persistente deficit informativo.

L'impresa, con controrepliche, prende posizione sulle argomentazioni avversarie, confermando integralmente le difese e le conclusioni rassegnate nelle controdeduzioni. In primo luogo, in relazione alla corretta e completa informativa precontrattuale, l'impresa rileva che le censure del ricorrente muovono da un'erronea qualificazione giuridica dei preventivi, ai quali viene attribuito un valore che essi, per loro natura, non possiedono. Difatti, l'impresa evidenzia come tali documenti abbiano funzione meramente preliminare e orientativa, limitandosi a fornire una prima indicazione economica dell'offerta, senza assolvere agli obblighi di completezza informativa imposti dalla disciplina di settore. In questa prospettiva, l'impresa ribadisce la centralità del *set* informativo precontrattuale e del contratto di assicurazione, quali unici strumenti idonei a veicolare un'informativa completa, analitica e giuridicamente rilevante, in conformità a quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40/2018. È in tali documenti, e non nei preventivi, che risultano compiutamente disciplinati tutti gli elementi essenziali del rapporto assicurativo, inclusi – nel caso di specie – il meccanismo di adeguamento del premio e il vincolo di durata poliennale. L'impresa sottolinea, inoltre, che il ricorrente ha ricevuto, preso visione e sottoscritto in data 8 luglio 2024 l'intero *set* documentale contrattuale, così manifestando un consenso pieno e consapevole al contenuto negoziale. In relazione, poi, alla trasparenza della clausola di adeguamento del premio, l'impresa sostiene che tale disposizione negoziale sia stata portata a conoscenza del contraente in modo chiaro, esplicito e conforme agli obblighi informativi, evidenziando come il documento di polizza contenga, già nella parte di sintesi



una specifica sezione denominata “Adeguamento”, nella quale è espressamente indicata la previsione sia dell’indicizzazione del premio e dei massimali, sia dell’adeguamento annuale correlato all’età dell’assicurato, con rinvio alle Condizioni di Assicurazione per il dettaglio tecnico. Sotto altro profilo, l’impresa contesta che la presunta “scoperta tardiva” dell’adeguamento possa essere imputata a un difetto informativo, ritenendo invece che essa sia riconducibile a una disattenzione del ricorrente. L’adeguamento, infatti, è previsto contrattualmente come automatico e con cadenza annuale; di conseguenza, non sussisterebbe in capo all’impresa alcun obbligo, né normativo né pattizio, di fornire ulteriori comunicazioni periodiche, essendo la polizza stessa fonte di informativa permanente e sufficiente. L’impresa, ancora, ritiene del tutto infondata, e smentita dalla documentazione contrattuale, la doglianza relativa alla mancata conoscenza del vincolo di durata poliennale da parte del ricorrente. Osserva, infatti, che già nei preventivi – pur nella loro natura sintetica – era chiaramente indicata la voce “sconto poliennalità: 5%. Tale elemento, secondo una valutazione improntata al criterio della diligenza media del contraente, è di per sé idoneo a far comprendere l’esistenza di un legame tra il beneficio economico riconosciuto e l’assunzione di un impegno di durata pluriennale. Pretendere che il preventivo contenga anche la completa disciplina giuridica del vincolo, inclusa l’eventuale limitazione del diritto di recesso, equivarrebbe ad attribuire a tale documento una funzione che, per sua natura, appartiene invece al *set* informativo e al contratto. L’impresa richiama anche il contenuto del frontespizio della polizza, sottoscritto dal ricorrente, nel quale il vincolo di durata è esplicitato in termini chiari, diretti e inequivoci. In tale sede viene infatti precisato che *“La presente polizza è di durata poliennale ed è stata stipulata con riduzione del premio del 5% ai sensi della Legge n.99/2009. Pertanto, non potrà essere rescissa prima della sua scadenza o, qualora la garanzia abbia durata superiore a 5 anni, prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di stipulazione”*. Si tratta, dunque, di un’informazione completa che esplicita chiaramente il nesso sinallagmatico tra vantaggio economico e vincolo temporale. Sottolinea, inoltre, che il ricorrente abbia specificamente sottoscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod.civ., le clausole relative a “disdetta e recesso dalle garanzie”. Tale approvazione separata, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, è idonea a superare qualsiasi presunzione di mancata conoscenza delle clausole onerose, essendo sufficiente a richiamare l’attenzione del contraente sul loro contenuto. Infine, l’impresa richiama il documento di “coerenza del prodotto”, anch’esso sottoscritto dal ricorrente, nel quale lo stesso dichiara di aver ricevuto adeguata informativa sulle diverse opzioni contrattuali. Tale dichiarazione, sebbene contenuta in un modulo standardizzato, assume rilevanza probatoria quale confessione stragiudiziale e contribuisce a confermare la correttezza dell’operato dell’intermediario. Alla luce di questa pluralità di elementi, l’impresa conclude che l’informativa sul vincolo di durata risulta non solo adeguata, ma reiterata in più documenti e momenti del processo contrattuale, sicché la pretesa mancata conoscenza da parte del ricorrente appare priva di fondamento e in contrasto con ogni logica di autoresponsabilità. Conclude, quindi, ribadendo la piena correttezza complessiva del proprio operato sostenendo di aver agito in conformità ai principi di diligenza, correttezza e trasparenza. In particolare, l’impresa afferma di aver assolto integralmente agli obblighi di informativa precontrattuale attraverso la consegna della documentazione prevista dalla normativa di settore. Sotto il profilo della gestione successiva, l’impresa evidenzia come il



proprio comportamento in sede di reclamo – caratterizzato dalla trasmissione della documentazione richiesta e dall'organizzazione di un incontro con l'agenzia – dimostri un atteggiamento improntato alla massima disponibilità e trasparenza. Tale condotta non può essere letta come un tentativo di sanare presunti vizi originari del contratto, bensì come espressione di corrette relazioni con la clientela, in assenza di alcuna irregolarità iniziale. Quanto alla mancata illustrazione, in tale sede, dei criteri tecnici di calcolo dell'adeguamento del premio, l'impresa ritiene che ciò non integri alcuna omissione, atteso che tali criteri risultano già compiutamente disciplinati nelle Condizioni Generali di Assicurazione, documento già nella disponibilità del ricorrente e da questi accettato al momento della sottoscrizione. Insiste, quindi, per il non accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'attenzione del Collegio ha ad oggetto l'analisi degli obblighi informativi e di trasparenza gravanti sull'impresa che il ricorrente ritiene non correttamente adempiuti in relazione, in particolare, alla clausola che determinerebbe una rivalutazione annuale del premio ed a quella che impone, nel caso di specie, un vincolo poliennale al mantenimento del contratto. Ritiene infatti il ricorrente di non essere stato correttamente informato nella fase precontrattuale su tali due elementi del contratto e di averne appreso il contenuto ed il funzionamento solo in un momento successivo. A fronte di tale sollevata carenza informativa, chiede nel ricorso che gli venga fornita da parte dell'impresa *“una dettagliata spiegazione scritta dei criteri di aumento del premio, con puntuale indicazione delle clausole applicate. Chiedo inoltre che sia chiarito se e come tali clausole siano state evidenziate in sede di offerta e nel simplo di polizza e perché non sia stato inviato un preavviso specifico prima dell'adeguamento”*. In via espressamente subordinata, poi, chiede la risoluzione anticipata del contratto per violazione delle regole informative e di trasparenza proprio in relazione alle clausole sopra evidenziate, *“con restituzione del premio non goduto, ovvero ogni altro intervento ritenuto equo dall'Arbitro (eliminazione o rimodulazione della clausola di adeguamento, ripristino del premio originario, possibilità di recesso immediato)”*. In sede di repliche, modificando parzialmente la domanda, chiede invece l'inefficacia della clausola di indicizzazione del premio e, per l'effetto, la fornitura da parte dell'impresa della documentazione analitica dell'adeguamento di prezzo applicato in data 8 luglio 2025 *“con indicazione dell'indice di riferimento, dei criteri di calcolo applicati e della quota dell'incremento attribuibile a ciascuna componente (indicizzazione e adeguamento per età)”*; in subordine, di dichiarare il diritto del ricorrente allo scioglimento del contratto senza penali e, in ulteriore subordine, la rideterminazione del rapporto contrattuale secondo condizioni conformi agli obblighi di trasparenza. L'impresa oppone a tale richiesta l'assenza di qualunque carenza informativa ed il fatto di aver tenuto, sia nella fase precontrattuale che contrattuale, una condotta diligente e corretta nei confronti del ricorrente, contestando, peraltro, che sia stato applicato alcun aumento di premio.

La poco lineare articolazione delle richieste formulate da parte del ricorrente, peraltro emendate in sede di repliche nelle quali riarticola le proprie pretese modificandone la gradazione, impone una interpretazione in chiave funzionale delle stesse dalle quali è dato desumere che il ricorrente, facendo leva sulle affermate carenze informative, lamenta di aver concluso il contratto in maniera non del tutto consapevole chiedendo, per tal via,



l'attivazione di rimedi giuridici volti a salvaguardare la propria posizione contrattuale in relazione alla natura pluriennale del contratto concluso ed alla clausola che prevede l'adeguamento annuale del premio e delle altre prestazioni assicurative.

Va detto, in primo luogo, che per quanto riguarda la domanda qualificata dallo stesso ricorrente come principale volta ad ottenere *“una dettagliata informazione scritta”* circa le clausole oggetto di scrutinio in questa sede, tale richiesta non trova riscontro in un preciso obbligo giuridico gravante sull'impresa la quale, peraltro, risulta aver fornito nella fase post-contrattuale le informazioni richieste dal ricorrente. Tali informazioni fornite *ex-post* dall'impresa, però, sono state ritenute dal ricorrente ancora del tutto insufficienti e non totalmente esaustive tanto da determinare la proposizione di un ricorso di fronte all'Arbitro Assicurativo avente ad oggetto proprio la verifica della correttezza delle informazioni precontrattuali fornite dall'impresa. Tale domanda principale, per come formulata da parte del ricorrente, non può quindi trovare accoglimento posto che l'ambito della cognizione dell'Arbitro permette allo stesso di accertare diritti, obblighi e facoltà derivanti dal rapporto assicurativo e di adottare le conseguenti pronunce previste dall'art. 3 del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215; essa non sembra potersi estendere, invece, alla possibilità di imporre all'impresa un generico obbligo di fornire chiarimenti o spiegazioni ulteriori rispetto a quelle già rese nel corso del rapporto la correttezza delle quali, come detto, è oggetto di contestazione all'interno del presente procedimento.

Venendo quindi alla domanda qualificata come subordinata all'interno del ricorso, interpretata nella sua portata funzionale, la stessa appare rivolta a chiedere un intervento correttivo sul contratto che, fondandosi sulle sollevate carenze informative, sanziona la clausola relativa al vincolo di poliennalità e quella relativa all'indicizzazione del premio e delle altre prestazioni assicurative ivi menzionate. Ciò richiede, in primo luogo, una analisi circa la condotta precontrattuale tenuta dall'impresa in relazione ad entrambe le disposizioni contrattuali.

Partendo dunque dall'analisi della clausola relativa al vincolo poliennale, va ribadito come la possibilità di concludere tale tipologia di contratti sia oggi disciplinata dall'art. 1899, comma 1, secondo periodo, cod. civ., così come da ultimo modificato dall'art. 21, L. 23 luglio 2009, n. 99, che prevede che *“[...] L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata [...]”*. Tale tipologia di contratti, quindi, risulta legittima pur richiedendo l'assolvimento di oneri di trasparenza e chiarezza (si veda, in giurisprudenza, Tribunale Ancona, sez. II, 19/01/2017, n. 95 e, pur se riferibile ad un distinto piano di intervento, la lettera al mercato dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), del 5 novembre 2013, che ha imposto obblighi informativi in capo alle imprese di assicurazione proprio in relazione a tale tipologia di contratti). Va tuttavia segnalato che, nel caso di specie, il DIP riporta espressamente gli effetti derivanti dalla conclusione di un contratto avente una durata superiore a 5 anni e le conseguenze in termini



di esercizio del diritto di recesso. La stessa scheda di polizza rende evidente l'accettazione di un contratto con durata poliennale, e che tale poliennalità, come riportato già nel DIP, comporta l'impossibilità di recedere dal contratto prima dei 5 anni a fronte di uno sconto sul premio pagato. Alla luce di quanto detto, può quindi affermarsi che la polizza in esame integri un contratto di durata poliennale e che tale circostanza fosse chiaramente desumibile da parte del ricorrente in funzione del materiale informativo precontrattuale, della scheda di polizza sottoscritta dallo stesso e dalle CGA. Inoltre, le relative condizioni contrattuali appaiono formulate in termini sufficientemente chiari ed univoci nell'individuare la durata del contratto e la corrispondente attribuzione del beneficio consistente nella riduzione del premio in funzione dell'assunzione di un vincolo di durata pluriennale. Sotto tale profilo, quindi, non si rinvencono violazioni da parte dell'impresa che possano giustificare un intervento correttivo sul contratto da parte del Collegio.

Discorso in parte diverso va fatto in relazione alla clausola relativa all'indicizzazione annuale del premio che, incidendo sulla prestazione dovuta dall'assicurato, assume senza dubbio un carattere di non secondaria rilevanza nell'assunzione di un impegno contrattuale soprattutto se di natura poliennale.

Va detto che la possibilità di indicizzazione dei premi e delle altre prestazioni assicurative ivi indicate viene espressamente prevista nella scheda di polizza e disciplinata nel modulo Armonia all'art. 1.1 dove vengono individuate anche le modalità di indicizzazione e, per quanto riguarda il modulo salute e benessere, all'art. 12 delle CGA dello specifico Modulo. La disciplina contrattuale di tale obbligo appare, quindi, delineata in maniera chiara all'interno della scheda di polizza e delle CGA. Va tuttavia rilevato che tale caratteristica del contratto, che, come detto, assume una rilevanza significativa in relazione alla concreta comprensione della portata del vincolo contrattuale, non sia in alcun modo presente nell'informativa precontrattuale fornita all'attuale ricorrente. Su tale profilo, infatti, non si rinvencono indicazioni di sorta né nella specifica sezione "Quando e come devo pagare?" del DIP, né nei DIP aggiuntivi i quali, in relazione al premio, rimandano semplicemente a quanto già contenuto nel DIP. Trattandosi però di un elemento che assume un carattere essenziale ai fini della corretta comprensione degli obblighi contrattuali, tale informazione doveva essere meglio esplicitata nel set informativo in modo da far comprendere *ex ante* al cliente la portata economica dell'impegno assunto. Non va sul punto dimenticato che la determinazione del premio incide non solo sull'assunzione di un impegno economico da parte del contraente ma, integrando il costo che il cliente si impegna a pagare a fronte delle coperture che acquista, rappresenta anche il parametro per valutare la convenienza dell'intera operazione economica e delle altre clausole contrattuali che la compongono. Tutto ciò appare ancor più vero nel caso in cui il vincolo contrattuale, come nel caso di specie, abbia natura poliennale esponendo il cliente all'obbligo di pagamento del premio per un arco temporale significativo.

A fronte di tale carenza informativa, però, la clausola di indicizzazione del premio e delle altre prestazioni assicurative ivi riportate è, invece, contenuta nel contratto sottoscritto dal ricorrente e, più precisamente, la stessa viene disciplinata all'art. 1.1 del Modulo Armonia – Sezione Norme comuni ed all'art. 12 del Modulo salute e benessere acquistati dal ricorrente. Si crea, dunque, uno *iato* fra contenuto informativo che doveva essere fornito dall'impresa



ed obblighi negozialmente assunti e tutto ciò, nei limiti delle richieste formulate dal ricorrente, richiede di salvaguardare l'integrità della volontà del cliente che si è trovato, in sede di conclusione del contratto, a sottoscrivere clausole che non ha avuto preventivamente modo di conoscere adeguatamente.

Venendo al rimedio esperibile, va sottolineato come il contratto di assicurazione oggetto di scrutinio appartenga sicuramente al *genus* dei contratti conclusi mediante condizioni generali di contratto le quali, ai sensi dell'art. 1341, sono efficaci nei confronti dell'aderente se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. All'interno di negoziazioni così complesse, la fase delle informazioni precontrattuali appare fondamentale al fine di permettere al cliente di maturare una certa consapevolezza circa le clausole che, in sede di conclusione del contratto, andranno maggiormente attenzionate. Il fatto che, in relazione alla quantificazione del premio, il cliente non fosse stato adeguatamente informato nella fase precontrattuale della presenza di criteri di adeguamento annuale dello stesso può ragionevolmente generare nello stesso la convinzione che tale elemento del contratto non subisca variazioni durante la validità del rapporto contrattuale. Tale convinzione, unita al difetto di informazione, può ragionevolmente portare a ritenere che le clausole contrattuali relative all'indicizzazione del premio e delle altre prestazioni assicurative ivi previste non risultino adeguatamente conosciute o conoscibili al momento della conclusione del contratto oggetto di indagine (Decisione AAS n. 701/2026). Da ciò deriva la loro inefficacia nei confronti del cliente.

Da ultimo il ricorrente lamenta che, già nel primo semestre di efficacia del contratto, l'impresa abbia applicato un illegittimo aumento del premio. Tale circostanza, espressamente negata da parte dell'impresa, non è però sorretta da alcuna allegazione da parte del ricorrente che, in applicazione dei principi che regolano l'onere della prova dettato dall'art. 2697 cod. civ., avrebbe dovuto dimostrare i fatti che costituiscono il fondamento della propria pretesa. Alla luce di quanto detto, quindi, la relativa richiesta di restituzione del premio non può trovare accoglimento.

Va quindi parzialmente accolta la domanda del ricorrente nella misura in cui rileva l'inefficacia delle clausole relative all'indicizzazione/adeguamento del premio e degli altri valori assicurativi ivi indicati.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione e dispone, ai sensi della vigente normativa, che l'impresa corrisponda a IVASS la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA